

« Fu disposto allora la visita fiscale collegiale. Nel frattempo però, il La Ferlita produsse un certificato medico col quale lo si dichiarava affetto da enterocolite subacuta ed oligoemia secondaria, e gli si prescriveva cure assidue e riposo, senza però stabilire la durata. La visita collegiale ordinata non ebbe luogo, perchè il La Ferlita si rifiutò di sottoporvisi.

« Intanto nel luglio il La Ferlita prendeva servizio nell'ufficio di ferrovia.

« La Direzione di Genova, ritenendo che le condizioni di salute del La Ferlita si fossero complicate, anche con danno del servizio, lo convinse a sottoporsi alla visita collegiale, che fu effettuata il 1° agosto 1919.

« Detto Collegio riconobbe le gravi condizioni in cui si trovava il La Ferlita e lo dichiarò non più idoneo al proseguimento delle normali prestazioni di agente subalterno nell'Amministrazione delle poste.

« Tale parere fu comunicato all'agente perchè, a norma dello articolo 13 del Regio decreto del 12 maggio 1910, n. 680, (Regolamento speciale per il personale di terza categoria), entro otto giorni, avesse presentato, se lo credeva, le proprie deduzioni.

« Il La Ferlita chiese poi di essere sentito personalmente dalla Commissione centrale disciplinare, che era stata richiesta di esprimere il parere circa la di lui revoca dall'impiego.

« E poichè nelle deduzioni presentate detto agente aveva espresso il desiderio di essere sottoposto a nuova visita di controllo, si richiese il medico provinciale di eseguirla.

« Si è ora in attesa di conoscerne il risultato per provocare la decisione della Commissione centrale.

« Circa poi il suo richiamo alle armi è da far presente che le disposizioni sul reclutamento degli agenti dell'Amministrazione, esentavano quelli di terza categoria iscritti alla milizia territoriale, e che erano inoltre dichiarati indispensabili ed insostituibili nelle mansioni cui erano adibiti. E poichè nel La Ferlita non furono riscontrate le qualità suddette, fu dovere dell'Amministrazione di metterlo a disposizione dell'autorità militare.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PIETRIBONI ».

**Rossini.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere per quali ragioni non viene estesa a tutti gli ufficiali dislocati nella linea d'armistizio, l'indennità di missione concessa alla maggior parte di essi, dal momento che risentono tutti ugualmente le condizioni di particolare disagio determinate dal costo della vita in quelle regioni e che il diverso trattamento si risolve in una ingiustizia ».

**RISPOSTA.** — « L'indennità di missione cui accenna l'onorevole interrogante si riferisce a servizi che i funzionari (civili o militari) debbono compiere isolatamente e non ha potuto perciò essere concessa agli ufficiali addetti a corpi e reparti di truppa inquantochè essi prestano servizio collettivo e hanno diritto alle indennità all'uopo previste dal Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1767, e del Regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito.

« Questo Ministero però sta esaminando, di concerto col Ministero del tesoro, se sia possibile dare una maggiore estensione alla concessione dell'indennità di cui trattasi e non è improbabile che si addivenga ad una favorevole conclusione, pur astraendo dall'indiscutibile aggravio che ne risulterebbe per l'Erario.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AGNELLI ».

**Rossini.** — *Al ministro della guerra.* — « Circa lo sfavorevole trattamento fatto ai maestri direttori di banda, come appare dal memoriale da essi presentato ».

**RISPOSTA.** — « I maestri direttori di banda nella gerarchia militare hanno grado e rango di sottotenente, cosicchè il Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, sui nuovi stipendi degli ufficiali, accordando ai maestri direttori di banda il trattamento economico stabilito per i sottotenenti, si è mantenuto in piena equità facendo ai predetti maestri il trattamento del loro grado gerarchico.

« In considerazione poi della capacità tecnica il decreto anzidetto stabilì per maestri direttori di banda una indennità per servizio speciale nella misura di lire 250 annue.

« È vero che con la legge del 28 giugno 1912, n. 641, fu stabilito per i maestri direttori di banda uno stipendio iniziale corrispondente a quello del tenente, ma furono pure per i medesimi fissati degli aumenti periodici speciali per effetto dei quali il loro stipendio poteva giungere ad un massimo di lire 4,000.

« Si dovette, allora, prendere un apposito provvedimento per i detti maestri, nonostante che avessero il grado di sottotenente, perchè con l'antico sistema il sottotenente aveva uno stipendio fisso ed invariabile di lire 2,000 e fu perciò giusto stabilirne uno speciale trattamento, con apposita gradazione per i maestri direttori di banda che, per ragione di ordinamento, permanevano per tutta la carriera nella stessa posizione.

« Col nuovo sistema invece anche lo stipendio del sottotenente ha una graduatoria prestabilita che va dal minimo di lire 4,000 al massimo di lire 7,200, e perciò è venuta a mancare la ragione